

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)**

(Cause riunite C-395/08 e C-396/08) <sup>(1)</sup>

*(Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno — Calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione — Esclusione dei periodi non lavorati — Discriminazione)*

(2010/C 274/02)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte d'appello di Roma

**Parti**

Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Convenuti: Tiziana Bruno, Massimo Pettini (C-395/08), Daniela Lotti, Clara Matteucci (C-396/08)

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Roma — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14, pag. 9) — Lavoratori a tempo parziale che lavorano per alcuni mesi dell'anno e riposano nel corso degli altri — Esclusione dei periodi di inattività per il calcolo della pensione di anzianità

**Dispositivo**

- 1) La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.
- 2) Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio giunga a concludere che la normativa nazionale di cui trattasi nelle cause principali è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, le clausole 1 e 5, n. 1, di quest'ultimo dovrebbero essere interpretate nel senso che ostano anch'esse ad una siffatta normativa.

<sup>(1)</sup> GU C 327 del 20.12.2008.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck (Austria) il 14 giugno 2010 — Gebhard Stark/D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG**

(Causa C-293/10)

(2010/C 274/03)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landesgericht Innsbruck